

Bruxelles, 23 marzo 2022
(OR. fr)

7536/22
ADD 1

VETER 23
DELECT 52

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 marzo 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 744 final ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 744 final ANNEXES 1 to 2.

All: C(2022) 744 final ANNEXES 1 to 2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.3.2022
C(2022) 744 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i
contaminanti negli alimenti**

ALLEGATO I

Norme per la selezione di combinazioni specifiche di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti

- 1) Gli Stati membri devono controllare le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti seguenti nei gruppi di prodotti seguenti:

Gruppi di prodotti	Inquinanti organici persistenti alogenati	Metalli	Micotossine	Altri contaminanti
Carni bovine, ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	x	x		x
Carni suine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	x	x		x
Carni equine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)		x		x
Carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	x	x		x
Carni di altri animali terrestri d'allevamento non trasformate* (comprese le frattaglie commestibili)		x		
Latte crudo bovino, ovino e caprino	x	x	x	x
Uova di gallina e altre uova fresche	x	x		x
Miele		x		x
Prodotti della pesca non trasformati ** (esclusi i crostacei)	x	x		x
Crostacei e molluschi bivalvi	x	x		x
Grassi e oli animali e di organismi marini	x	x		x
Prodotti trasformati di origine animale***	x	x		x

* Altri animali terrestri d'allevamento quali definiti all'allegato I, parte A, voce 1017000, del regolamento (CE) n. 396/2005.

** Prodotti della pesca quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

*** Prodotti trasformati quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

- 2) Gli Stati membri devono prendere in considerazione tutte le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti costituiti da alimenti di

origine non animale per i quali la legislazione dell'Unione stabilisce livelli massimi o altri livelli normativi.

- 3) Ciascuno Stato membro deve prendere in considerazione i criteri seguenti per selezionare combinazioni specifiche di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare:
- a) frequenza di rilevamento dei casi di non conformità nei campioni dello Stato membro, nei campioni di altri Stati membri o nei campioni di paesi terzi, in particolare quando questi sono segnalati nell'ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi o del sistema di assistenza e cooperazione amministrativa;
 - b) disponibilità di metodi di laboratorio e standard analitici adeguati;
 - c) possibile rischio per i consumatori o determinati gruppi di popolazione derivante dal consumo di contaminanti presenti negli alimenti, tenendo conto delle pertinenti informazioni rese disponibili dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare o, in assenza di tali informazioni, di altre fonti di informazione, quali pubblicazioni scientifiche o valutazioni del rischio nazionali;
 - d) dati sul consumo (modelli di esposizione alimentare);
 - e) per quanto riguarda gli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell'Unione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) **C(2022) 740**, devono essere presi in considerazione anche i criteri seguenti, se disponibili:
 - i) esito dei controlli della Commissione in paesi terzi;
 - ii) qualsiasi informazione che metta in dubbio l'affidabilità delle garanzie circa la conformità degli alimenti importati alle norme dell'Unione;
 - iii) informazioni sulla vigilanza rafforzata.

ALLEGATO II

Criteri per la strategia di campionamento

- 1) Per ciascun operatore del settore alimentare da controllare, lo Stato membro deve tenere conto dei criteri seguenti per la selezione del tipo di alimento da controllare:
 - a) precedenti di non conformità;
 - b) carenze nell'applicazione dell'analisi dei pericoli e punti critici di controllo e dei relativi autocontrolli;
 - c) carenze nella tenuta delle registrazioni relative ai requisiti quale definita nell'allegato I, parte A, sezione III, del regolamento (CE) n. 852/2004;
 - d) campionamento rappresentativo indipendentemente dalle dimensioni dell'operatore del settore alimentare;
 - e) situazioni emergenti (cambiamenti dei modelli di consumo, calamità naturali o problemi economici che determinano cambiamenti nelle catene commerciali alimentari, ecc.).
- 2) Ogni Stato membro deve prendere in considerazione i criteri seguenti per la selezione dei macelli, dei laboratori di sezionamento, degli stabilimenti per la produzione di latte, degli stabilimenti per la produzione e l'immissione in commercio di prodotti della pesca e prodotti dell'acquacoltura, degli stabilimenti per la produzione di miele e uova e centri di imballaggio delle uova:
 - a) i criteri elencati nell'allegato I, punto 3), e nel presente allegato, punto 1);
 - b) nel volume produttivo totale dello Stato membro la quota riconducibile ai macelli, ai laboratori di sezionamento, agli stabilimenti per la produzione di latte, agli stabilimenti per la produzione e l'immissione in commercio di prodotti della pesca e prodotti dell'acquacoltura, agli stabilimenti per la produzione di miele e uova e ai centri di imballaggio delle uova;
 - c) le origini pertinenti degli animali macellati, del latte, dei prodotti dell'acquacoltura, del miele e delle uova.
- 3) Al momento del prelievo dei campioni, occorre fare il possibile per evitare un campionamento multiplo presso un singolo operatore del settore alimentare, a meno che l'operatore non sia stato selezionato in base ai criteri di cui al punto 1) o non sia stata fornita un'adeguata giustificazione nel piano di controllo. Deve essere garantito il rispetto della frequenza dei controlli prevista.
- 4) Per quanto riguarda gli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del piano di controllo per gli alimenti immessi in commercio nell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) **C(2022) 740**, il campionamento deve essere eseguito sugli alimenti immessi in commercio e sugli alimenti destinati all'immissione in commercio (produzione primaria, all'aperto, presso i macelli, durante la trasformazione, il magazzinaggio o la vendita degli alimenti, ecc.).